



COMUNE DI GRONTARDO

*Provincia di Cremona*

Piazza Roma n.16 – Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

## ORDINANZA SINDACALE N° 22/2021

prot..n° 2442  
Grontardo, 06.12.2021

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.**

### IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n.19/2020, convertito nella Legge 35/2000 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus (COVID 19) registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 26 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati approfonditi, con il contributo di ATS, i dati concernenti all'andamento del contagio nel territorio cremonese;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Signor Prefetto di Cremona ha sensibilizzato i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione, ove ritenuto necessario, di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.Lgs. 18/08/2000 N. 267), al fine di sensibilizzare e orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nel centro storico e nelle vie limitrofe un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Grontardo occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge 833/1978
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la legge Regionale 2 febbraio 2020 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto legge 23 luglio 2021 n.105;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172;
- il vigente regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile;

## **ORDINA**

Da LUNEDI' 6 dicembre 2021 a SABATO 15 gennaio 2022, per ogni evento di carattere pubblico quali mercati, mercatini, mostre, esposizioni ed affini, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento;

La presente ordinanza ha efficacia dal 06 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Grontardo: [www.comune.grontardo.cr.it](http://www.comune.grontardo.cr.it)

IL SINDACO



Luca BONOMI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI GRONTARDO**

***Provincia di Cremona***

**Piazza Roma n.16 – Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007**

**P.IVA 00302910195**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 Autorità emanante:

Sig. SINDACO di Grontardo

Servizio proponente: Comune di Grontardo

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:  
Comune di Grontardo con sede in p.zza Roma n°16

Responsabile del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Sindaco del Comune di Grontardo, Luca BONOMI.

Autorità a cui è possibile ricorrere.

Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.lgs. 02.07.2010 n° 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n°1199)